

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale ⁽¹⁾

(2002/C 227 E/19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 304 def. — 2001/0077(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 7 giugno 2002)

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 60.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾ e la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽²⁾ hanno contribuito in misura notevole alla realizzazione dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas.

(2) L'esperienza dell'attuazione di tali direttive comprova i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica e del gas ha cominciato a produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti insufficienze e possibilità di migliorare il funzionamento dei mercati

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

(2) L'esperienza dell'attuazione di tali direttive comprova i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica e del gas ha cominciato a produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti insufficienze e possibilità di migliorare il funzionamento dei mercati, in particolare, garantendo parità di condizioni a livello di generazione e riducendo il rischio di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie, mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e, infine, garantendo che i diritti dei clienti piccoli e vulnerabili siano tutelati e che le informazioni sulle fonti di energia per la generazione dell'elettricità siano divulgate.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali comparti, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla «Liberalizzazione dei mercati dell'energia», il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi ben definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

(4) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo sono connessi alle questioni di accesso alla rete, ai vari gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.

(5) Per realizzare un accesso non discriminatorio alla rete, è di fondamentale importanza l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione. A questo fine vanno rafforzate le disposizioni in materia di separazione. Per garantire un accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione, devono essere introdotti obblighi di separazione per i gestori della rete di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

(6) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione, è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentarle da tali obblighi di separazione.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato CE, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni offerente la libera fornitura ai propri clienti.

(5) Data la prospettiva di aumento della dipendenza per quanto riguarda il consumo di gas, è opportuno considerare iniziative e misure volte a favorire accordi reciproci d'accesso alle reti dei paesi terzi e l'integrazione dei mercati.

(6) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo sono connessi alle questioni di accesso alla rete, alla tariffazione della rete, ai vari gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri e alla varietà degli approcci nazionali nei confronti dell'internalizzazione dei costi esterni.

(7) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli. Devono sussistere condizioni di investimento favorevoli.

(8) Per realizzare un accesso non discriminatorio alla rete, è di fondamentale importanza l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione. A questo fine vanno rafforzate le disposizioni in materia di separazione. Per garantire un accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione, devono essere introdotti obblighi di separazione per i gestori della rete di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

(9) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione, è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentarle da tali obblighi di separazione.

PROPOSTA INIZIALE

- (7) È necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti, prevedibili e non discriminatorie per l'accesso all'infrastruttura essenziale di trasporto e all'infrastruttura connessa, compreso lo stoccaggio e altre strutture ausiliarie. Tali tariffe devono essere applicate a tutti gli utenti della rete in modo non discriminatorio.
- (8) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti ⁽¹⁾ e della direttiva 91/296/CEE del Consiglio del 31 maggio 1991 concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti ⁽²⁾ è opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione, compresi i tra Stati membri.
- (9) L' autorità nazionali di costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Tali autorità devono avere quantomeno la competenza di stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL), prima della loro entrata in vigore.
- (10) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter approvare le tariffe, sulla base di una proposta del gestore della rete di trasmissione, del gestore della rete di distribuzione o del gestore della rete GNL, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete.

⁽¹⁾ GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/75/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/49/CE della Commissione (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 86).

PROPOSTA MODIFICATA

- (10) È necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti, prevedibili e non discriminatorie per l'accesso all'infrastruttura essenziale di trasporto e all'infrastruttura connessa, compreso lo stoccaggio e altre strutture ausiliarie. Tali tariffe devono essere applicate a tutti gli utenti della rete in modo non discriminatorio.
- (11) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti ⁽¹⁾ e della direttiva 91/296/CEE del Consiglio del 31 maggio 1991 concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti ⁽²⁾ è opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione, compresi i flussi di gas e di elettricità tra Stati membri.
- (12) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata dalle autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Tali autorità devono avere quantomeno la competenza di stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL). Tali tariffe devono essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.
- (13) Per garantire ai nuovi entranti un accesso efficace al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena i mercati dell'elettricità e del gas raggiungono un livello di liquidità sufficiente, sarà opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di mercati liquidi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi.
- (14) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore della rete di trasmissione, del gestore della rete di distribuzione o del gestore della rete GNL, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi marginali risparmiati nel lungo periodo grazie alla produzione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

⁽¹⁾ GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/75/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/49/CE della Commissione (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 86).

PROPOSTA INIZIALE

- (11) I vantaggi derivanti dal mercato interno devono essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili per ragioni di competitività e di posti di lavoro.
- (12) I clienti del gas e dell'energia elettrica devono essere in grado di scegliere liberamente il fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, per completare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas al fine di consentire alle imprese di adattarsi e garantire che siano posti in essere adeguate misure e sistemi atti a proteggere gli interessi dell'utenza e far sì che quest'ultima disponga di un diritto reale ed effettivo di scegliere il fornitore.
- (13) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare gradualmente le differenze tra Stati membri. È necessario assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.
- (14) La direttiva 98/30/CE stabilisce l'accesso agli impianti di stoccaggio in quanto parte della rete del gas. Alla luce dell'esperienza maturata nella realizzazione del mercato interno, sono necessarie misure supplementari per chiarire le disposizioni di accesso allo stoccaggio e ad altri servizi ausiliari e per rafforzare la separazione della gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione e degli impianti di stoccaggio del gas e del GNL.
- (15) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero conservare le possibilità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica.
- (16) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento.

PROPOSTA MODIFICATA

- (15) I vantaggi derivanti dal mercato interno devono essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili per ragioni di equità, di competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro, a seguito dell'aumento di efficienza di cui beneficerebbero le imprese.
- (16) I clienti del gas e dell'energia elettrica devono essere in grado di scegliere liberamente il fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, con un termine ultimo specifico, per completare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas al fine di consentire alle imprese di adattarsi e garantire che siano posti in essere adeguate misure e sistemi atti a proteggere gli interessi dell'utenza e far sì che quest'ultima disponga di un diritto reale ed effettivo di scegliere il fornitore.
- (17) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare gradualmente le differenze tra Stati membri. È necessario assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.
- (18) La direttiva 98/30/CE stabilisce l'accesso agli impianti di stoccaggio in quanto parte della rete del gas. Alla luce dell'esperienza maturata nella realizzazione del mercato interno, sono necessarie misure supplementari per chiarire le disposizioni di accesso allo stoccaggio e ad altri servizi ausiliari e per rafforzare la separazione della gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione e degli impianti di stoccaggio del gas e del GNL.
- (19) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero conservare le possibilità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica.
- (20) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di elettricità e di gas.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (17) Gli Stati membri devono garantire alla totalità dei clienti il diritto di essere riforniti in elettricità di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di pubblico servizio più elevati possibile, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi devono essere regolarmente comunicate alla Commissione. Periodicamente la Commissione pubblica una relazione che analizza le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli di servizio pubblico.
- (18) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e deve quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.
- (19) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di mercati interni dell'energia elettrica e del gas pienamente operativi, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va oltre a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.
- (21) Gli Stati membri si adoperano per garantire un accesso non discriminatorio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa alla rete del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti.
- (22) I contratti a lungo termine continueranno a costituire un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri e dovrebbero continuare a costituire un'opzione per le imprese fornitrici di gas, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva e con le norme di concorrenza previste dal trattato.
- (23) Gli Stati membri devono garantire alla totalità dei clienti il diritto di essere riforniti in elettricità di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Gli Stati membri devono garantire inoltre che tutti i clienti finali collegati alla rete del gas siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di pubblico servizio più elevati possibile, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi devono essere regolarmente comunicate alla Commissione. Periodicamente la Commissione pubblica una relazione che analizza le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli di servizio pubblico.
- (24) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e deve quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.
- (25) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di mercati interni dell'energia elettrica e del gas pienamente operativi, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va oltre a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

PROPOSTA INIZIALE

- (20) Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità e del gas anche nel caso di transito, sarebbe opportuno abrogare le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE.
- (21) Le direttive 96/92/CEE e 98/30/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza.

PROPOSTA MODIFICATA

- (26) Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità e del gas anche nel caso di transito, sarebbe opportuno abrogare le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE.
- (27) Le direttive 96/92/CEE e 98/30/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza.
- (28) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Invariato

*Articolo 1***Modifiche della direttiva 96/92/CE**

La direttiva 96/92/CE è modificata come segue:

- 1) Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura di elettricità. Essa definisce le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del settore dell'elettricità, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di bandi di gara, il rilascio delle autorizzazioni e la gestione delle reti.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- 1) "generazione": la produzione di energia elettrica;
- 2) "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;
- 3) "autoproduttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio;
- 4) "produttore indipendente":
 - a) un produttore che non svolge funzioni di trasmissione o distribuzione di energia elettrica sul territorio coperto dalla rete in cui è stabilito;
 - b) negli Stati membri in cui non esistono imprese verticalmente integrate e si ricorre a una procedura di gara, è produttore indipendente, secondo la definizione di cui alla lettera a), il produttore che può non essere soggetto esclusivamente all'ordine di priorità economica della rete interconnessa;

PROPOSTA INIZIALE

- 5) "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione finalizzato alla consegna ai clienti finali o ai distributori,
- 6) "distribuzione": il trasporto di energia elettrica attraverso reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti,
- 7) "clienti": i clienti grossisti e finali di energia elettrica;
- 8) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica
- 9) "cliente finale": il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;
- 10) "cliente non":
- 11) "dispositivi di interconnessione": apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

PROPOSTA MODIFICATA

- 5) "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione finalizzato alla consegna ai clienti finali o ai distributori, ad esclusione della fornitura;
- 6) "gestore della rete di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, nonché di garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
- 7) "distribuzione": il trasporto di energia elettrica attraverso reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;
- 8) "gestore della rete di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, nonché di garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
- 9) "clienti": i clienti grossisti e finali di energia elettrica;
- 10) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;
- 11) "cliente finale": il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;
- 12) "cliente domestico": il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;
- 13) "cliente non domestico": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;
- 14) "clienti idonei": i clienti che hanno accesso a fornitori concorrenti dell'elettricità in conformità della presente direttiva;
- 15) "dispositivi di interconnessione": apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

PROPOSTA INIZIALE

- 12) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione;
- 13) "linea diretta":
- 14) "priorità economica": la classificazione delle fonti di energia elettrica secondo criteri economici;
- 15) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione;
- 16) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;
- 17) "fornitura": la vendita ai clienti di energia elettrica;
- 18) "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
- 19) "impresa verticalmente integrata": un'impresa
- 20) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita, trasmissione, distribuzione o fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'elettricità;
- 21) "procedura di bando di gara": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

PROPOSTA MODIFICATA

- 16) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione;
- 17) "linea diretta": una linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che collega il produttore di energia elettrica e l'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvisionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
- 18) "priorità economica": la classificazione delle fonti di energia elettrica secondo criteri economici;
- 19) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione;
- 20) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;
- 21) "fornitura": la vendita ai clienti di energia elettrica;
- 22) "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
- 23) "impresa verticalmente integrata": un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*) e, in cui l'impresa/il gruppo in questione svolge almeno due delle funzioni seguenti: trasmissione, distribuzione, generazione e fornitura di energia elettrica;
- 24) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita, trasmissione, distribuzione o fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'elettricità;
- 25) "procedura di bando di gara": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

PROPOSTA INIZIALE

- 22) "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, trasmissione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica della rete e garantire l'approvvigionamento dei clienti;
- 23) "piccola rete isolata": ogni rete con un consumo inferiore a 2 500 GWh nel 1996, in cui meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti;

PROPOSTA MODIFICATA

- 26) "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, trasmissione e distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica della rete e garantire l'approvvigionamento dei clienti;
- 27) "piccola rete isolata": ogni rete con un consumo inferiore a 2 500 GWh nel 1996, in cui meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti;
- 28) "eccedenza di energia": la differenza tra il quantitativo di energia elettrica notificato al gestore della rete di trasmissione o distribuzione, da erogare o ritirare in uno o più luoghi determinati e per un determinato periodo di tempo e il quantitativo misurato di energia elettrica ritirata o erogata in uno o più luoghi determinati e nello stesso periodo di tempo;
- 29) "sicurezza": sia la sicurezza dell'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica che la sicurezza tecnica;
- 30) "efficienza energetica/gestione della domanda": un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;
- 31) "fonti energetiche rinnovabili": le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- 32) "generazione distribuita": impianti di generazione connessi alla rete di distribuzione a bassa tensione;
- 33) "divulgazione": la pubblicazione in forma aggregata di informazioni commerciali relative alla produzione dell'elettricità e alle fonti energetiche impiegate per produrre l'energia elettrica, l'ubicazione, e l'impatto ambientale delle stesse.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 3

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri provvedono affinché nel rispettivo territorio tutti i clienti usufruiscano del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di elettricità di una qualità specifica a prezzi ragionevoli.

4. Gli Stati membri adottano le misure atte a tutelare i clienti finali, ed assicurano. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Queste misure comprendono, in particolare, quelle che figurano nell'allegato.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri provvedono affinché nel rispettivo territorio tutti i clienti finali usufruiscano del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di elettricità di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri adottano le misure atte a tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione contro l'interruzione delle forniture di energia. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare apposite misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Queste misure comprendono, in particolare, quelle che figurano nell'allegato.

PROPOSTA INIZIALE

5. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, e della sicurezza dell'approvvigionamento, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 16 e 21 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.»

PROPOSTA MODIFICATA

5. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specificino nelle fatture ed in tutto il materiale pubblicitario e promozionale inviato ai clienti finali:

- a) la quota percentuale di ciascuna fonte energetica nel mix di combustibili utilizzato per produrre l'elettricità fornita;
- b) il mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;
- c) l'importanza relativa di ciascuna fonte energetica rispetto alla produzione di gas ad effetto serra.

Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa nell'anno precedente.

6. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure di efficienza energetica/gestione della domanda e strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

7. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 16 e 21 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.»

8. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva.

(*) GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2) L'articolo 4 è soppresso.

Invariato

3) Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:

- a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura;
- b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;
- c) la protezione dell'ambiente;
- d) l'assetto del territorio e la scelta del sito;
- e) l'uso del suolo pubblico;
- f) l'efficienza energetica;
- g) la natura delle fonti primarie;
- h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria;
- i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.

3. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente deve disporre di procedure di ricorso.

3. Gli Stati membri adottano misure atte a semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti e/o gli impianti di generazione distribuita. Queste misure si applicano a tutti gli impianti di potenza inferiore a 15 MW e all'insieme della generazione distribuita.

4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente deve disporre di procedure di ricorso.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6

Invariato

1. Gli Stati membri provvedono, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento a che sia possibile bandire gare per nuove sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e.

1. Gli Stati membri provvedono, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della tutela dell'ambiente, a che sia possibile bandire gare per nuove capacità o per misure di efficienza energetica/gestione della domanda sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e a conseguire gli obiettivi ambientali.

2. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

2. Gli Stati membri possono prevedere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a conseguire questi obiettivi.

3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Invariato

Il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, previsti dalla gara. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 5, paragrafo 2.

Il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, ivi compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

4. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

PROPOSTA INIZIALE

4. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.»

4) È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione. Entro il 31 luglio di ogni anno essi pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.»

5) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, gestori della rete di trasmissione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate e pubblicate norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali requisiti garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettivi e non discriminatori. Essi sono notificati alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE (*).

PROPOSTA MODIFICATA

5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. Il gestore della rete di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse alla rete può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.»

Invariato

Gli Stati membri o le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti. Entro il 31 luglio di ogni anno essi pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.»

Invariato

1. Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori della rete di trasmissione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

il gestore della rete che non sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse alla rete deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione si applicano i seguenti criteri minimi:

- a) le persone responsabili della gestione della rete di trasmissione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;
- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi delle persone responsabili della della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

3. Ai fini della presente direttiva, il gestore della rete di trasmissione è tenuto a:

- a) garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
- b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità della rete;
- c) gestire i flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse. A tal fine il gestore della rete di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari;
- d) fornire, al gestore di ogni altra rete interconnessa con la propria, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità della rete interconnessa;
- e) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.

4. Nell'ambito dell'impresa elettrica integrata il gestore della rete di trasmissione che non sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse alla rete deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

Invariato

- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- c) il gestore della rete di trasmissione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione o allo sviluppo della rete;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

d) il gestore della rete di trasmissione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.

(*) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.»

Invariato

6) È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

I gestori della rete di trasmissione acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.»

7) All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.

«5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.

6. Le regole di bilanciamento adottate dai gestori della rete di trasmissione, ivi comprese le regole per addebitare sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione,»

6. Le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori della rete di trasmissione, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 22, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.»

8) Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dal testo seguente:

Invariato

«Articolo 9

il gestore della rete di trasmissione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività

Fatto salvo l'articolo 13 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di trasmissione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 10

1. Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione di designare uno o più gestori della rete di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori della rete di distribuzione agiscano a norma degli articoli 10, paragrafo 2, 11 e 12.

2. il gestore della rete di che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di distribuzione deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di distribuzione, si applicano i seguenti criteri:

- a) i responsabili della gestione della rete di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione e fornitura di energia elettrica;
- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

si applica a partire dal. Gli Stati membri possono decidere di non applicarne le disposizioni alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti.»

Invariato

2. Nell'ambito dell'impresa elettrica integrata, il gestore della rete di distribuzione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di distribuzione deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di distribuzione, si applicano i seguenti criteri minimi:

Invariato

- c) il gestore della rete di distribuzione deve avere sufficienti poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione e allo sviluppo della rete;
- d) il gestore della rete di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.

Il presente paragrafo si applica a partire dal 1° gennaio 2004. Gli Stati membri possono decidere di non applicarne le disposizioni alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- 9) È aggiunto il seguente articolo 10 bis:
- «*Articolo 10 bis*
- I gestori della rete di distribuzione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva della loro rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.»
- 10) All'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
- «4. Nel caso in cui i gestori della rete di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultima, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono oggetto di pubblicazione.
5. In fase di pianificazione dello sviluppo della rete di distribuzione, il gestore della rete prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.»
- 11) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 12*
- il gestore della rete di distribuzione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività,»
- Fatto salvo l'articolo 13 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di distribuzione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività, ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.»
- 12) È inserito il seguente articolo 12 bis:
- «*Articolo 12 bis*
- Le disposizioni di cui agli articoli 7, paragrafo 4 e 10, paragrafo 4 non ostano alla gestione di una rete combinata di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia pienamente indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di una rete di trasmissione o di distribuzione e che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

13) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all' hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione, distribuzione la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.»

14) All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal paragrafo seguente:

«3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche integrate tengono conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, generazione e, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.»

15) L'articolo 15 è soppresso.

16) L'articolo 16 è sostituito dall'articolo seguente:

«Articolo 16

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicate obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Siano approvati prima della loro entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione, di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e

Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.»

Invariato

«3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche integrate tengono conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, generazione e fornitura, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Esse devono tenere conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

3bis. Gli Stati membri possono decidere che le imprese la cui produzione annua non superi 1 TWh non siano tenute a pubblicare conti separati per la generazione e la fornitura. Tuttavia, su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, le imprese di cui sopra sono tenute a trasmettere alla suddetta autorità conti separati.»

Invariato

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicate obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione, di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e che le tariffe siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

PROPOSTA INIZIALE

2. Il gestore della rete di trasmissione o distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3.»

17) Gli articoli 17 e 18 sono soppressi.

18) L'articolo 19 è sostituito dall'articolo seguente:

«Articolo 19

2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica:

a) i contratti di fornitura di elettricità conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambe le reti interessate;

b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura di energia elettrica, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.»

PROPOSTA MODIFICATA

2. Il gestore della rete di trasmissione o distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore della rete di trasmissione o di distribuzione fornisca informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.»

Invariato

1. I clienti idonei sono i clienti liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta all'interno della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché tali clienti idonei siano:

a) fino al 1° gennaio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

b) a partire dal 1° gennaio 2004 al più tardi, tutti i clienti non domestici;

c) dal 1° gennaio 2005 al più tardi, tutti i clienti.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

19) L'articolo 20 è soppresso.

20) Gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dal seguente testo:

«*Articolo 21*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a che:

- a) tutti i produttori e le fornitrici di energia elettrica nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
- b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica di cui a norma dell'

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell' o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'.

5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione ad una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

Articolo 22

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:

- a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
- b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.

Invariato

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica di cui a norma dell'articolo 16.

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell'articolo 16 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 22.

Invariato

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti in qualità di autorità nazionali di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse sono responsabili almeno del controllo costante del mercato al fine di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento di quest'ultimo, soprattutto per quanto riguarda:

- a) il livello di concorrenza;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione di concerto con l'autorità o le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;
- c) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;
- d) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;
- e) la pubblicazione, da parte dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sui dispositivi di interconnessione, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;
- f) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 14, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura. A tal fine le autorità hanno accesso alla contabilità delle imprese;
- g) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, tenendo pienamente conto dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità.

2. Le autorità di regolamentazione hanno quantomeno il compito di fissare, approvare o proporre, prima dell'entrata in vigore, i metodi usati per calcolare o stabilire quanto segue:

- a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione;
- b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori della rete di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui al paragrafo 2, per garantire che siano ragionevoli e vengano applicati in modo non discriminatorio.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 con efficacia e sollecitudine.

2. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.»

21) È inserito il seguente articolo 23 bis:

«Articolo 23 bis

gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, da paesi terzi durante il precedente anno solare.»

4. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di una rete di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 3, può adire l'autorità nazionale di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità nazionale di regolamentazione chieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del ricorrente. L'eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo.

Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità nazionale di regolamentazione.

5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 con efficacia e sollecitudine.

6. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.»

8. La soluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso alla rete.

9. Il ricorso all'autorità nazionale di regolamentazione lascia impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.»

Invariato

Ogni tre mesi, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, in termini di flussi fisici, da paesi terzi durante il precedente anno solare.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

22) L'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione delle loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il presente si applica anche al Lussemburgo.»

23) L'articolo 25 è soppresso.

24) L'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 26

1. la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta un rapporto generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il rapporto comprende almeno i seguenti aspetti:

Invariato

Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione delle loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il presente articolo si applica anche al Lussemburgo.»

Invariato

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta un rapporto generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il rapporto comprende almeno i seguenti aspetti:

- a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anti-concorrenziali;
- b) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle rete comunitaria dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'elettricità per i consumatori;
- c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità della rete e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;
- d) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano elettricità, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Ogni due anni, il rapporto di cui al paragrafo 1, contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente il rapporto può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.»

25) È aggiunto l'allegato riportato all'allegato I della presente direttiva.

*Articolo 2***Modifiche della direttiva 98/30/CE**

La direttiva 98/30/CE è modificata come segue:

1) Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), l'accesso al mercato, le modalità di gestione dei sistemi nonché i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasmissione, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

e) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

Ove opportuno il rapporto può contenere raccomandazioni.

Invariato

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), l'accesso al mercato, le modalità di gestione dei sistemi nonché i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale si applicano anche al biogas e al gas derivanti dalla biomassa, nella misura in cui suddetti gas possano essere iniettati nella rete di gas naturale, senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- 2) "rete di gasdotti upstream": ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un progetto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali progetti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;
- 3) "trasmissione": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta tensione diversa da una rete di gasdotti "upstream";
- 4) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti;
- 5) "fornitura": la vendita ai clienti di gas naturale, compreso il GNL;
- 6) "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
- 7) "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti del GNL, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione;
- 8) "di stoccaggio": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è;

PROPOSTA MODIFICATA

- 3) "trasmissione": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta tensione diversa da una rete di gasdotti "upstream", ad esclusione della fornitura;
- 4) "gestore della rete di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasmissione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;
- 5) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;
- 6) "gestore della rete di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;
- 7) "fornitura": la vendita ai clienti di gas naturale, compreso il GNL;
- 8) "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
- 9) "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti del GNL, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione;
- 10) "gestore dell'impianto di stoccaggio": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;

PROPOSTA INIZIALE

- 9) "impianto GNL": un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l', lo scarico e la rigassificazione di GNL,
- 10) "gestore della rete GNL": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale, dello scarico, dello stoccaggio e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL.
- 11) "rete": reti di trasporto e/o reti di distribuzione e/o impianti di GNL di proprietà di e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;
- 12) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione delle reti di trasmissione o distribuzione e/o degli impianti di GNL, ivi compresi gli impianti di stoccaggio e strumenti analoghi di flessibilità, bilanciamento del carico e miscelazione;
- 13) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione tra loro collegate;
- 14) "linea diretta": un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
- 15) "impresa di gas naturale integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
- 16) "impresa verticalmente integrata": un'impresa svolge almeno due delle funzioni seguenti: trasmissione, distribuzione, generazione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;

PROPOSTA MODIFICATA

- 11) "impianto GNL": un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;
- 12) "gestore della rete GNL": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale, dello scarico, dello stoccaggio e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL.
- 13) "rete": reti di trasporto e/o reti di distribuzione e/o impianti di GNL di proprietà di e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;
- 14) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione delle reti di trasmissione o distribuzione e/o degli impianti di GNL, ivi compresi gli impianti di stoccaggio e strumenti analoghi di flessibilità, bilanciamento del carico e miscelazione;
- 15) "strumento di flessibilità": qualsiasi strumento che possa contribuire a garantire l'equilibrio tra la domanda di gas dei clienti e l'offerta di gas, in particolare gli impianti di stoccaggio, la flessibilità nella catena del GNL e le riserve di rete (linepack);
- 16) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione tra loro collegate;
- 17) "linea diretta": un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
- 18) "impresa di gas naturale integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
- 19) "impresa verticalmente integrata": un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e in cui l'impresa/il gruppo in questione svolge almeno due delle funzioni seguenti: trasmissione, distribuzione, generazione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;

PROPOSTA INIZIALE

- 17) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione, trasmissione, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas;
- 18) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;
- 19) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dalla rete;
- 20) "clienti": clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
- 21) "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale per uso proprio;
- 22) "clienti grossisti": all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;
- 23) "programmazione a lungo termine": la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della fornitura e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale della rete, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;
- 24) "mercato emergente": uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;

PROPOSTA MODIFICATA

- 20) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione, trasmissione, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas;
- 21) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;
- 22) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dalla rete;
- 23) "clienti": clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
- 24) "cliente domestico": il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico;
- 25) "cliente non domestico": il cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;
- 26) "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale per uso proprio;
- 27) "cliente idoneo": il cliente che è libero di acquistare gas naturale dal fornitore di sua scelta, ai sensi dell'articolo 18;
- 28) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dai gestori della rete di trasmissione e distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;
- 29) "programmazione a lungo termine": la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della fornitura e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale della rete, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;
- 30) "mercato emergente": uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;

PROPOSTA INIZIALE

25) "sicurezza"

Articolo 3

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri adottano le misure atte a tutelare i clienti finali e garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, ed Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Queste misure comprendono, in particolare, quelle che figurano nell'allegato.

PROPOSTA MODIFICATA

31) "sicurezza dell'approvvigionamento": sia la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale che la sicurezza tecnica;

32) "eccedenza di energia": la differenza tra il quantitativo di gas notificato al gestore della rete di trasmissione o distribuzione, da erogare o ritirare in uno o più luoghi determinati e per un determinato periodo di tempo e il quantitativo misurato di gas ritirato o erogato in uno o più luoghi determinati e nello stesso periodo di tempo.

Invariato

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale e sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento e per il conseguimento degli obiettivi ambientali, ivi compresa l'efficienza energetica, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri adottano le misure atte a tutelare i clienti finali e garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione contro l'interruzione delle forniture di energia. In questo contesto possono adottare apposite misure di tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati alla rete del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Queste misure comprendono, in particolare, quelle che figurano nell'allegato.

PROPOSTA INIZIALE

4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, e della sicurezza dell'approvvigionamento., per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 5 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.»

2) Viene aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.»

PROPOSTA MODIFICATA

4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

Invariato

6. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva.»

Invariato

Gli Stati membri o le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3) Gli articoli 5, 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

Invariato

«Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate e pubblicate norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altre reti di trasmissione e distribuzione e alle linee dirette.

Tali norme garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio, del (*).

Tali norme garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998 (*).

Articolo 6

Invariato

Gli Stati membri provvedono affinché i di trasmissione, stoccaggio e GNL agiscano a norma degli articoli 7 e 8.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori della rete di trasmissione, stoccaggio e GNL agiscano a norma degli articoli 7 e 8.

Articolo 7

Invariato

1. Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono impianti di trasmissione, stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori della rete.

1. Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono impianti di trasmissione, stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori della rete [..].

2. Il gestore delle reti di trasmissione, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:

Invariato

a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasmissione, stoccaggio e GNL, nel dovuto rispetto dell'ambiente;

b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate;

c) fornire al gestore di ogni altra rete di trasmissione, stoccaggio o GNL e/o di ogni altra rete di distribuzione, informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possa avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente della rete interconnessa.

PROPOSTA INIZIALE

Le regole di bilanciamento della rete di gas naturale, trasparenti e non discriminatorie, di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione sono stabilite

(*) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.»

4) Sono aggiunti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:

«Articolo 7 bis

1. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.

2. Il gestore della rete di trasmissione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di trasmissione, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione, si applicano i seguenti criteri:

a) i responsabili della gestione della rete di trasmissione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione o fornitura di gas naturale;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

PROPOSTA MODIFICATA

Le regole di bilanciamento della rete di gas naturale, adottate dai gestori della rete di trasmissione, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 22, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

(*) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.»

Invariato

1. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.

2. Nell'ambito dell'impresa di gas naturale integrata il gestore della rete di trasmissione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di trasmissione, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della gestione della rete di trasmissione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione o fornitura di gas naturale;

Invariato

c) il gestore della rete di trasmissione deve avere sufficienti poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione e allo sviluppo della rete;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7 ter

I gestori della rete di trasmissione acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.»

5) Gli articoli da 8 a 11 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 8

1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il di trasmissione, stoccaggio e/o GNL deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività.

2. I di trasmissione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete.

Articolo 10

1. Il di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni economiche accettabili, una rete sicura, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.

d) il gestore della rete di trasmissione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.

Invariato

1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di trasmissione, stoccaggio e/o GNL deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività, ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

2. I gestori delle reti di trasmissione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete.

Articolo 9

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono o sono responsabili di impianti di distribuzione di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori della rete di distribuzione e provvedono affinché i gestori della rete di distribuzione agiscano a norma degli articoli 10 e 11.

Invariato

1. Il gestore della rete di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni economiche accettabili, una rete sicura, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.

PROPOSTA INIZIALE

2. In ogni caso, il di distribuzione è tenuto ad astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate.

3. Il di distribuzione è tenuto a fornire al di distribuzione, e/o di ogni altra rete di trasmissione e/o di GNL e/o di altra rete di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e di gas naturale possa avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente della rete interconnessa.

4. il gestore della rete di che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di distribuzione, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione si applicano i seguenti criteri minimi:

a) le persone responsabili della gestione della rete di distribuzione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione e fornitura di gas naturale;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

PROPOSTA MODIFICATA

2. In ogni caso, il gestore della rete di distribuzione è tenuto ad astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate.

3. Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altra rete di distribuzione, e/o di ogni altra rete di trasmissione e/o di GNL e/o di altra rete di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possa avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente della rete interconnessa. Queste norme si applicano anche al biogas e al gas derivanti dalla biomassa, nella misura in cui suddetti gas possano essere iniettati nella rete di gas naturale, senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

4. Nell'ambito dell'impresa di gas naturale integrata il gestore della rete di distribuzione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di distribuzione, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

Invariato

c) il gestore della rete di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa integrata di gas naturale, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione o allo sviluppo della rete;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Il presente paragrafo si applica a partire dal 1° gennaio 2004. Gli Stati membri possono decidere di non applicarne le disposizioni alle imprese di gas naturale integrate che, in quel momento, riforniscono meno di 100 000 clienti.

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il di distribuzione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività,

2. I di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete.»

6) È aggiunto il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Le disposizioni di cui agli articoli 7 bis, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 4, non ostano alla gestione di una rete combinata di trasmissione, e distribuzione da parte di un gestore che sia pienamente indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla di trasmissione, distribuzione.»

Invariato

d) il gestore della rete di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.

5. Nel caso in cui i gestori della rete di distribuzione siano responsabili del bilanciamento della rete di gas naturale, le norme da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di fornitura di questi servizi da parte dei gestori della rete, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 22, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

Invariato

1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di distribuzione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività, ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

2. I gestori delle reti di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete.»

Invariato

Le disposizioni di cui agli articoli 7 bis, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 4, non ostano alla gestione di una rete combinata di trasmissione, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore che sia pienamente indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di una rete di trasmissione, GNL, stoccaggio e distribuzione.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

7) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

Invariato

«Articolo 12

Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23, paragrafo 3, hanno, conformemente all'articolo 13, il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, devono mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al principio della riservatezza qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.»

Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23, paragrafo 3, hanno, conformemente all'articolo 13, il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, devono mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al principio della riservatezza qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.»

8) L'articolo 13 è modificato come segue:

Invariato

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.»

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Qualora le imprese beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell'articolo 26, paragrafo 3 della presente direttiva, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente alle disposizioni del presente articolo.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

Invariato

«3. Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale integrate tengono conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, fornitura, GNL e stoccaggio, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.»

«3. Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale integrate tengono conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, fornitura, GNL e stoccaggio, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Esse devono tenere conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

9) Gli articolo 14 e 15 sono sostituiti dal testo seguente:

Invariato

«Articolo 14

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione e agli impianti di GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. siano approvati prima dell'entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione e agli impianti di GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell'entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e che le tariffe siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. I gestori del sistema di trasmissione, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione alla trasmissione transfrontaliera, hanno accesso alla rete di altri gestori della rete di trasmissione.

Invariato

Articolo 15

1. Per l'organizzazione dell'accesso allo stoccaggio e a strumenti equivalenti di flessibilità ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza, nonché organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

2. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese del gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio e a strumenti equivalenti di flessibilità ove tecnicamente o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente alla rete. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio e agli strumenti equivalenti di flessibilità.

2. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese del gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso

I contratti di accesso sono negoziati con il gestore del sistema o le imprese di gas naturale interessati. Gli Stati membri impongono alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali.

I contratti di accesso allo stoccaggio e a strumenti equivalenti di flessibilità sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Gli Stati membri impongono al gestore della rete di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio e degli strumenti equivalenti di flessibilità, entro il primo anno dall'attuazione delle presente direttiva e in seguito con scadenza annuale.

PROPOSTA INIZIALE

3. Gli Stati membri che optano per una procedura di accesso regolamentato adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore della rete o da un'impresa collegata.»

10) L'articolo 16 è soppresso.

11) Gli articoli 18, 19 e 20 sono sostituiti dal testo seguente:

«*Articolo 18*

Articolo 19

Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas:

- a) i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambe le reti interessate;
- b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura di energia elettrica, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Gli Stati membri che optano per una procedura di accesso regolamentato adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio o a strumenti equivalenti di flessibilità, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio o di strumenti equivalenti di flessibilità, ove tecnicamente o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente alla rete. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore della rete o da un'impresa collegata.»

Invariato

I clienti idonei sono i clienti liberi di acquistare gas dal fornitore di loro scelta all'interno della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché tali clienti idonei siano:

- a) fino al 1° gennaio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 18 della direttiva 98/30/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;
- b) a partire dal 1° gennaio 2004 al più tardi, tutti i clienti non domestici;
- c) dal 1° gennaio 2005, tutti i clienti.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 20

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

- a) le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i clienti idonei;
- b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.

2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri sono obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 17, ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo.»

12) L'articolo 21 è soppresso.

13) L'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 22

3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 17, ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 22.»

Invariato

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti in qualità di autorità nazionali di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria del gas. Esse sono responsabili almeno del controllo costante del mercato al fine di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, soprattutto per quanto riguarda:

- a) il livello di concorrenza;
- b) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, di concerto con l'autorità o le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;
- c) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti del gas nazionali;
- d) il tempo impiegato dai gestori delle reti di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 con efficacia e sollecitudine.

- e) la pubblicazione, da parte dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sui dispositivi di interconnessione, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;
- f) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 13, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di trasmissione, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura.
- g) le condizioni di accesso allo stoccaggio e agli strumenti equivalenti di flessibilità, conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3.

2. Le autorità di regolamentazione hanno quantomeno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, i metodi usati per calcolare o stabilire quanto segue:

- a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, ivi comprese le condizioni e le tariffe di trasmissione e distribuzione, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL;
- b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori della rete di trasmissione, distribuzione e GNL di modificare le condizioni, ivi comprese le tariffe e le metodologie di cui al paragrafo 2, per garantire che siano ragionevoli e vengano applicate in modo non discriminatorio.

4. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di una rete di trasmissione, GNL o distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 3 e all'articolo 15, può adire l'autorità nazionale di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità nazionale di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del ricorrente. L'eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo.

5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 con efficacia e sollecitudine.

PROPOSTA INIZIALE

2. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.»

14) All'articolo 23, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti, ovunque essi siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti «upstream», inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, a norma del presente articolo, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di produzione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 29.»

15) All'articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono modificati come segue:

«1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni «take-or-pay» assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, tale impresa può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all'articolo 15. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate individualmente prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì autorizzare l'impresa di gas naturale a presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale abbia rifiutato l'accesso, è necessario presentare la richiesta tempestivamente. Le richieste devono essere corredate di tutte le informazioni necessarie in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa di gas naturale al fine di risolvere tale problema.

PROPOSTA MODIFICATA

6. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.

8. La soluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso alla rete.

9. Il ricorso all'autorità nazionale di regolamentazione lascia impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.»

Invariato

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque essi siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti «upstream», inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, a norma del presente articolo, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di produzione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 29.»

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

2. Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga.

Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata rapidamente secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione (*) del Consiglio.

La Commissione garantisce la segretezza delle informazioni commerciali riservate.

(*) L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

16) All'articolo 26, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare all'articolo 4, della presente direttiva. È considerato fornitore principale una che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. La deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Ogni deroga è notificata alla Commissione.

2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontri seri problemi non riferibili agli impegni contrattuali «take-or-pay» di cui all'articolo 25, può derogare all'articolo 4, della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Ogni deroga è notificata alla Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata rapidamente secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE (*) del Consiglio.

Invariato

(*) L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

«1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare all'articolo 4, all'articolo 18 e/o all'articolo 20 della presente direttiva. È considerato fornitore principale una impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. La deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Ogni deroga è notificata alla Commissione.

2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontri seri problemi non riferibili agli impegni contrattuali «take-or-pay» di cui all'articolo 25, può derogare all'articolo 4, all'articolo 18 e/o all'articolo 20 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Ogni deroga è notificata alla Commissione.

PROPOSTA INIZIALE

3. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.»

17) L'articolo 27 è soppresso.

18) L'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:

PROPOSTA MODIFICATA

3. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'articolo 7 bis, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 18 e/o all'articolo 20, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.»

Invariato

«Articolo 28

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta un rapporto generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il rapporto comprende almeno i seguenti aspetti:

- a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno del gas naturale completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anti-concorrenziali;
- b) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle rete comunitaria dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'elettricità per i consumatori;
- c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità della rete e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;
- d) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano elettricità, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

e) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

Ove opportuno il rapporto può contenere raccomandazioni.

2. Ogni due anni, il rapporto di cui al paragrafo 1, contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato del gas. Eventualmente il rapporto può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.»

19) È aggiunto l'allegato riportato all'allegato II della presente direttiva.

Invariato

Articolo 3

Le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO I

«ALLEGATO

(Articolo 3)

Invariato

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio ⁽¹⁾ e 93/13/CE del Consiglio ⁽²⁾, le misure di cui all'articolo 3 sono:

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali:

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di elettricità che specifichi:

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,
- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
- i tipi di servizio di manutenzione offerti,
- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione;
- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso;
- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e
- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera e).

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Devono comunque essere trasmesse prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I clienti saranno informati del loro diritto di recesso al momento della trasmissione della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti domestici possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore di energia elettrica;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi dell'elettricità e all'uso dei medesimi;

d) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dalla introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione ⁽³⁾;

d) dispongano a titolo gratuito di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

e) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dalla introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione ⁽³⁾;

f) siano informati sui loro diritti in materia di servizi universali.

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»

⁽³⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio ⁽¹⁾ e 93/13/CE del Consiglio ⁽²⁾, le misure di cui all'articolo 3 sono:

Invariato

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali:

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,
- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
- i tipi di servizio di manutenzione offerti,
- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali di diritti di recesso;
 - l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e
 - le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera e).
- b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti domestici possano recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore di energia elettrica;
- c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;
- d) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione ⁽³⁾;

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Devono comunque essere trasmesse prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

- b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I clienti saranno informati del loro diritto di recesso al momento della trasmissione della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti domestici possano recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore di energia elettrica;
- Invariato
- d) dispongano a titolo gratuito di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;
- e) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione ⁽³⁾;
- f) allacciati alla rete del gas siano informati circa i loro diritti di essere approvvigionati in gas di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli.

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»

⁽³⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»